



## CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DELLA PESCA

Il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme in materia di pesca e, all'occorrenza, a imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione e gli operatori. Gli Stati membri che non rispettano tali norme sono perseguibili in base alla procedura d'infrazione.

### BASE GIURIDICA

Articoli 38-43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006. Il regolamento è stato parzialmente modificato dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, per quanto riguarda l'obbligo di sbarco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento del Consiglio, modificato in parte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione del 28 ottobre 2015.

Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca.

### OBIETTIVI

La politica di controllo è volta a garantire:

- il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca;
- l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione;



- l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE;
- la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto».

L'adozione delle misure compete all'Unione, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione.

## RISULTATI

Il sistema attuale è previsto dal regolamento relativo al controllo entrato in vigore il 1o gennaio 2010, che modernizza completamente l'approccio dell'UE al controllo delle attività della pesca. In particolare, il regolamento ha allineato il sistema alle rigorose misure adottate dall'UE nel 2008 per combattere la pesca illegale. Anche le successive riforme della politica comune della pesca (PCP) (dal regolamento (CE) n. 2371/2002 al regolamento (UE) n. 1380/2013) hanno apportato delle modifiche volte a colmare lacune di lunga data. Le misure adottate nel corso del tempo comprendono:

**a.** Una maggiore cooperazione in materia di esecuzione e la creazione di una struttura ispettiva comune (SIC) che garantisca la messa in comune delle risorse d'ispezione e monitoraggio esistenti a livello nazionale e dell'UE attraverso l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA, cfr. sotto).

**b.** Il chiarimento progressivo delle competenze degli attori coinvolti nel settore della pesca:

- gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle norme in materia di PCP sul loro territorio e nelle loro acque, nonché da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera al di fuori di tali acque;
- la Commissione deve garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in termini di equità ed efficacia. Essa redige periodicamente una relazione di valutazione, che trasmette al Parlamento e al Consiglio, sulla propria azione in merito all'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri;
- gli operatori coinvolti in tutte le attività di pesca, dalla cattura alla commercializzazione, trasporto e trasformazione, devono rispettare le disposizioni di diritto nazionale in ogni fase della produzione.

**c.** Un maggior rispetto delle norme e una loro applicazione armonizzata.

Alla luce delle divergenze tra le sanzioni all'interno degli Stati membri, che costituiscono un ostacolo al raggiungimento uniforme di un livello comune di conformità, la Commissione prepara il bollettino sul rispetto delle norme della PCP al fine di rafforzare l'osservanza mediante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle prestazioni degli Stati membri nell'attività di controllo ed esecuzione.

Nel quadro della legislazione nazionale sono state introdotte una serie di violazioni gravi punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive: dal 2012 agli Stati membri è stato chiesto di introdurre un sistema a punti applicabile alle violazioni



gravi per le licenze relative a determinati pescherecci, da estendersi ai capitani dei pescherecci.

**d.** L'esecuzione dei controlli a ogni punto della catena.

I pescherecci non possono lasciare il porto senza una licenza di pesca. Per ogni spedizione di pesce, occorre fornire informazioni per dimostrare che la cattura è avvenuta in modo legale. Il sistema si applica a tutte le attività di pesca nelle acque dell'UE e a tutti i pescherecci e ai cittadini dell'UE, indipendentemente dal luogo di pesca. Si applica inoltre alla pesca sportiva degli stock ittici sensibili e all'acquacoltura, a condizione che queste siano soggette a norme a livello dell'UE, come per esempio la pesca dell'anguilla e alcune attività di pesca sportiva del tonno rosso.

**e.** La combinazione progressiva delle tecnologie moderne applicate alle funzioni di monitoraggio e di controllo e delle ispezioni tradizionali.

Esse includono ora il sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS o «giornale di bordo elettronico») utilizzato per la registrazione dei dati sulle catture, sugli sbarchi, sulle vendite ecc. e per la loro comunicazione all'interno degli Stati membri.

Gli Stati membri sono tenuti a scambiare i dati riguardanti le operazioni di pesca (giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo, dichiarazione di sbarco, ecc.). In particolare, quando il peschereccio di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato di bandiera deve, su richiesta, comunicare a tale Stato membro i dati obbligatori. Queste informazioni devono essere registrate, conservate in modo sicuro e messe a disposizione di tutti gli Stati membri. Inoltre, il formato per lo scambio e la trasmissione dei dati si basa sulla norma P1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT).

Il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) è un sistema satellitare che fornisce a intervalli regolari i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci (entrambi i sistemi sono ora obbligatori per i pescherecci di lunghezza superiore ai 12 metri). I pescherecci non UE delle stesse dimensioni sono tenuti a disporre di un dispositivo di localizzazione satellitare funzionante installato a bordo quando si trovano nelle acque dell'UE. Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi utilizzato per garantire la sicurezza e la protezione in mare, che è stato gradualmente esteso a tutti i pescherecci dell'UE di lunghezza superiore ai 15 metri.

## **AGENZIA EUROPEA DI CONTROLLO DELLA PESCA**

Istituita nel 2005, l'agenzia costituisce l'elemento chiave per migliorare il rispetto delle norme in materia di PCP. Essa ha promosso un'applicazione uniforme ed efficace riunendo i mezzi di controllo, ispezione e monitoraggio delle attività di pesca esistenti a livello nazionale e dell'Unione e il loro coordinamento (utilizzando come mezzo principale i piani di impiego congiunto (JDP)). L'agenzia controlla i pescherecci di lunghezza superiore ai 12 metri<sup>[1]</sup>. Questo coordinamento operativo, in quanto compito

---

[1]GU L 343 del 22.12.2009, pag. 9.



principale dell'agenzia, ha consentito di affrontare i problemi di applicazione dovuti alle differenze in termini di mezzi e priorità dei sistemi di controllo degli Stati membri.

Con l'adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono stati conferiti nuovi poteri all'agenzia al fine di potenziarne l'efficacia. Le sue operazioni dispongono di tre fonti di finanziamento: il bilancio dell'Unione, il pagamento di servizi prestati agli Stati membri e le entrate derivanti dalle pubblicazioni, dalla formazione e da altri servizi prestati.

Nella fase preparatoria del lancio della nuova PCP riformata nel 2014, l'EFCA si è concentrata sull'adozione di nuove azioni per rafforzare una cultura del rispetto delle norme e garantire la parità di condizioni in tutto il settore della pesca. Tra gli strumenti specifici che consentiranno di imprimere un nuovo slancio verso questo obiettivo figurano:

- i piani regionali di impiego congiunto: lo strumento con cui l'agenzia coordina l'impiego dei mezzi nazionali umani e materiali di controllo e ispezione messi in comune dagli Stati membri. Tali piani promuovono l'uso efficiente delle risorse umane e materiali degli Stati membri in modo coordinato e l'agenzia ha iniziato a estendere il loro ambito di applicazione anche ai piani di impiego congiunto regionali e relativi a diverse specie (NEAFC, NAFO e specie pelagiche nelle acque occidentali). L'EFCA prevede, nell'immediato futuro, un ampliamento alla pesca regionale, multispecie e permanente;
- le strategie di controllo del divieto di rigetto: da attuare preferibilmente mediante i piani regionali di impiego congiunto, di modo che le decisioni strategiche siano adottate dal gruppo direttivo; l'EFCA contribuirà invece a garantire un monitoraggio efficace. A seconda delle caratteristiche della pesca, saranno applicati diversi metodi e saranno impiegati e provati gli strumenti disponibili, il che è fondamentale per accompagnare la nuova PCP;
- i gruppi di discussione sulla valutazione del rispetto delle norme e sull'efficacia in termini di costo: creazione di due gruppi di discussione per valutare il rispetto delle norme e l'efficacia in termini di costo delle operazioni di controllo;
- un programma comune di formazione: un programma comune di formazione destinato agli ispettorati per la pesca degli Stati membri contribuirà per la prima volta all'applicazione uniforme della PCP;
- i sistemi TIC dell'EFCA: progettati per integrare i singoli sistemi nazionali. Si tratta di sistemi unici sviluppati dall'agenzia e messi a disposizione degli Stati membri per sostenere il controllo della PCP a livello dell'UE. Questi strumenti elettronici consentono uno scambio continuo in tempo reale di dati e informazioni, limitando in tal modo le possibilità di manipolazione delle informazioni e contribuendo a ridurre le infrazioni.

A partire dall'ottobre 2016, in conformità del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la guardia di frontiera e costiera europea, la missione dell'EFCA include altresì la cooperazione con la guardia di frontiera e costiera europea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza delle funzioni



di guardia costiera<sup>[2]</sup>. Questo accordo di cooperazione sostiene le autorità nazionali che forniscono servizi comuni di informazione, sorveglianza e formazione e pianificano e realizzano operazioni multifunzionali nel campo della sorveglianza marittima.

La guardia di frontiera e costiera europea mira invece a garantire, tra le varie funzioni, la raccolta e la condivisione delle informazioni in materia di controllo della pesca, individuazione dell'inquinamento e rispetto della normativa marittima.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce alla guardia di frontiera e costiera europea e all'EFCA servizi marittimi integrati, basati sui sistemi di segnalazione delle navi (ad esempio il VMS) e su altri strumenti di sorveglianza. Questi servizi d'informazione includono l'individuazione, l'identificazione e la localizzazione delle navi, il monitoraggio dei punti di partenza e la rilevazione di anomalie, che agevolano inoltre l'identificazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Nel giugno 2016 è stato compiuto un importante passo avanti per combattere la pesca INN, con l'entrata in vigore dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo (PSM), sostenuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dal 2009 e firmato da oltre 30 nazioni, inclusa l'UE a nome dei 28 Stati membri. L'accordo PSM è il primo accordo internazionale vincolante che s'incentra in modo specifico sulla pesca illegale, stabilendo obblighi e misure degli Stati di approdo che un peschereccio straniero deve rispettare o a cui è soggetto per poter utilizzare i porti all'interno dello Stato di approdo. Questi includono la notifica preventiva dell'ingresso in porto, l'uso di porti designati, limitazioni all'ingresso in porto e allo sbarco di pesci, obblighi di documentazione e ispezioni in porto, nonché misure connesse quali l'elenco di navi INN, misure di natura commerciale e sanzioni.

## **ATTUAZIONE DEL NUOVO OBBLIGO DI SBARCO**

Dal 2014 la PCP include l'obbligo di sbarcare tutte le catture, ponendo fine alla pratica dispendiosa che consiste nel rigettare in mare catture di pesce commercializzabili; l'obbligo è applicato progressivamente a partire dal 2015. Il regolamento di base sulla politica comune della pesca, modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, disciplina una serie di misure tecniche di conservazione (le modalità e i luoghi di pesca per i pescatori, i dettagli degli attrezzi da pesca utilizzati, le zone di divieto e altre misure di protezione dell'ambiente marino). L'attuale regolamento sul controllo della pesca tiene conto dell'obbligo di sbarco, includendo le disposizioni che disciplinano la comunicazione e il magazzinaggio delle catture e stabilendo le modalità d'uso dei sistemi di controllo elettronico a distanza e l'invio di osservatori a bordo per vigilare sul rispetto delle norme.

---

[2]Le funzioni di guardia costiera possono includere la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente.



## RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dall'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento è colegislatore nel quadro della procedura legislativa ordinaria, svolgendo un ruolo centrale nella definizione della PCP e del regolamento sul controllo della pesca.

La sua commissione per la pesca (PECH) vaglia le misure di controllo ed esecuzione della politica, dal momento che ritiene che l'attuazione effettiva e non discriminatoria delle norme debba essere uno dei pilastri fondamentali della PCP; il rispetto delle norme e un approccio coerente ai controlli costituiscono il modo migliore per proteggere gli interessi del settore della pesca nel lungo termine. A tal proposito, il 25 ottobre 2016 il Parlamento, riconoscendo l'esistenza di differenze sostanziali nell'applicazione del regolamento sul controllo della pesca negli Stati membri, ha approvato una [risoluzione](#) su come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa. Le raccomandazioni per garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e l'uniformità delle procedure di controllo comprendono: una maggiore collaborazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di ispettori, metodi di controllo e dati; il rafforzamento del mandato e delle risorse a disposizione dell'EFCA; l'attuazione di un programma di istruzione uniforme per gli ispettori del settore della pesca; l'armonizzazione delle procedure di controllo e delle sanzioni nell'Unione; l'istituzione di meccanismi che pongano l'accento sulle migliori pratiche, al fine di migliorare il rispetto delle norme. Il 30 maggio 2018 il Parlamento ha approvato una [risoluzione](#) sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE.

Il Parlamento esamina inoltre la relazione annuale dell'EFCA e approva il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.

*Ricerche per la commissione PECH:*

- [Social and Economic Impact of the Penalty Point System, 2016](#) («Impatto sociale ed economico del sistema di punti di penalità»);
- [The CFP — Infringement Procedures and Imposed Sanctions throughout the EU, 2014](#) («La PCP — Procedure d'infrazione e sanzioni imposte nell'Unione europea»);
- [Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Sanctions in the EU](#) («Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: sanzioni nell'UE»).

Priit Ojamaa  
05/2019

